

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA

Il Consorzio Il Nodo Soc. Coop. Soc., con sede legale in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 203/C, C.F. 03713700874, in persona del R.U.P. Dott. Fabrizio Sigona, nella sua qualità di stazione appaltante per la procedura di gara in oggetto (di seguito, "il Consorzio" o "la Stazione Appaltante")

E

*** __*, con sede legale in __, Via __ n. __, C.F. e Partita IVA: __, iscritta al Registro delle Imprese presso __ al n. __, in persona di __, nato/a a __ il __/__/__, in qualità di __, munito/a dei relativi poteri (di seguito, "l'Impresa")**

PREMESSO

a) Che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di **lealtà, trasparenza e correttezza**, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o ai fini di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

b) Che la possibilità di utilizzare tale strumento è prevista dall'**art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il quale dispone che «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».

c) Che l'ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nei successivi aggiornamenti, ha qualificato i patti di integrità e i protocolli di legalità come «un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto», strumenti volti a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

d) Che l'art. 83-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) stabilisce che la mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

e) Che la Stazione Appaltante, in attuazione delle Misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha ritenuto di adottare il presente Patto di Integrità per tutte le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, quale misura finalizzata a garantire trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.

f) Che il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara relativa alla **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E**

FORNITURA PASTI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MSNA IN CATANIA - PROGETTO 'MediTerraneo' PROG 18 – FAMI 2021/2027", indetta con Determina n. 017/F-26 del 13/05/2026, e si applica con riferimento a tutti i lotti.

g) Che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato può rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Responsabile Unico del Progetto (RUP), Dott. Fabrizio Sigona, ovvero al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Consorzio.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

ART. 2 – SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente. In caso di RTI/Consorzi d'impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il Patto è sottoscritto da tutti i retisti che partecipano alla gara.

ART. 3 – OBBLIGATORietà E CONSEGUENZE DEL MANCATO DEPOSITO

Il Patto di Integrità deve essere presentato, debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione amministrativa (Busta A) da ciascun offerente per ciascun lotto per il quale presenta offerta. **La mancata presentazione del Patto di Integrità debitamente sottoscritto costituisce causa di esclusione automatica dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Il Patto, alla luce della previsione contenuta nell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, è una misura integrata nella disciplina di gara, finalizzata a realizzare l'obiettivo di assicurare un'azione coordinata nell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ed è caratterizzato da immediata precettività.

ART. 4 – SANZIONI

La sottoscritta Impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, cumulativamente o disgiuntamente, commisurate alla gravità della violazione:

- a) **risoluzione di diritto del contratto** eventualmente assegnato a seguito della gara, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- b) **escussione della cauzione provvisoria** costituita a garanzia dell'offerta;
- c) **escussione della cauzione definitiva** a garanzia della buona esecuzione del contratto;

d) **responsabilità per danno** arrecato al Consorzio nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

e) **responsabilità per danno** arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni altro partecipante, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

f) **esclusione del concorrente** dalle gare indette dal Consorzio per 5 (cinque) anni;

g) **risoluzione del contratto** nell'ipotesi in cui le comunicazioni/informazioni antimafia di cui agli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159/2011, come modificato dalla L. 161/2017, abbiano dato esito positivo, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

h) pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale del Consorzio per 180 giorni, con comunicazione all'ANAC e alla Prefettura di Catania.

ART. 5 – IMPEGNO ANTICORRUZIONE

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Stazione Appaltante e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di **lealtà, trasparenza e correttezza**, nonché l'espresso **impegno anticorruzione**, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 6 – DIVIETO DI ACCORDI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA

La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, che **non si è accordata e non si accorderà** con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La ditta sarà responsabile nei confronti del Consorzio anche del comportamento delle imprese a essa collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando quanto previsto dagli artt. 331 e ss. c.p.p., devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile Unico del Progetto (RUP).

ART. 7 – EFFICACIA E INTEGRAZIONE NEL CONTRATTO

Il Patto di Integrità costituirà **parte integrante e sostanziale** di qualsiasi contratto/convenzione stipulato con il Consorzio a seguito della presente procedura e come tale si intende implicitamente richiamato nel testo contrattuale.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei (FAMI 2021/2027), da perseguire anche attraverso lo strumento della tracciabilità dei flussi finanziari, le Parti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'**art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136** recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in L. 217/2010.

Nell'ambito di detti adempimenti, l'Impresa si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, le Parti si impegnano ad effettuare i pagamenti e tutte le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 231/2007.

ART. 9 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DENUNCIA

La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della presente procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.

La sottoscritta Impresa si impegna a **referire tempestivamente alla Stazione Appaltante** ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che sia stata avanzata durante l'espletamento della procedura di gara o che venga avanzata durante l'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione/esecuzione dell'appalto. Tale obbligo, volto a responsabilizzare i concorrenti rispetto ad eventuali condotte illecite commesse da terzi, non deve in ogni caso ritenersi sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

ART. 10 – DURATA

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore **sino alla completa esecuzione del contratto** stipulato a seguito della presente procedura e, comunque, sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito o del termine di conclusione delle attività progettuali FAMI.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra il Consorzio e gli operatori economici partecipanti alla procedura sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Catania**.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Patto di Integrità resta in vigore per tre anni dalla sua approvazione e sarà aggiornato ove necessario in conseguenza di sopravvenute modifiche normative o regolamentari.

Il Consorzio si riserva di pubblicare sul proprio sito istituzionale e sulla Piattaforma Tuttogare i dati rilevanti riguardanti l'assegnazione, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, e dichiara altresì di **accettare tutte le condizioni e patti** ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di **approvare specificamente** le clausole e condizioni di seguito elencate: **Articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10**.

Luogo e data: * __, __/__/__

Per il Consorzio Il Nodo Soc. Coop. Soc.

Il R.U.P. – Dott. Fabrizio Sigona

Per l'Impresa

Il Legale Rappresentante